



Determinazione n. 63 del 10.06.2019: Proroga contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato n. 106/2018 con la Sky Job

-----Il Consigliere Tesoriere-----

- VISTO l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge 18.02.1989 n. 56, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";
- VISTO l'art. 2 del "Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio" rubricato " Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento", secondo cui "Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento...";
- VISTO l'art. 25, comma 1 del "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi del Lazio", approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che "Gli impegni sono assunti dal Direttore nell'ambito delle dotazioni di bilancio...";
- VISTO l'art. 1, lettera e) del suddetto Regolamento il quale prevede che "in assenza di un dirigente o di un funzionario con incarichi dirigenziali ... le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere Tesoriere...";
- VISTO l'art. 14, I comma lett. d) del "Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio" il quale prevede tra le attribuzioni del Consigliere Tesoriere che "Sostituisce il Direttore in caso sia vacante ovvero sia assente per ragioni di salute o personali."
- CONSIDERATO che, ad oggi, all'interno della struttura amministrativa dell'Ente, la figura del direttore è vacante;
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- VISTO l'art. 35 del suddetto decreto rubricato "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti";
- VISTO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto sopra citato, ai sensi del quale "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
- VISTO l'art. 10 del "Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio" rubricato "Acquisizione di servizi e forniture in economia";
- VISTO l'art. 12 comma 1 del sopracitato Regolamento, ai sensi del quale "...per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.";
- VISTA la deliberazione consigliere n. 683 del 17/12/2018 con la quale sono state pianificate le esigenze dell'Ente, in merito a servizi, forniture e consulenze per l'anno 2019, definendo altresì criteri e principi da seguire ai fini dell'affidamento degli stessi;

~ pag. 1 di 3 ~

-VISTO il D.lgs. 30.03.2001 n. 165, in particolare l'art. 36, comma 2, il quale prevede che *“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. [...]”*;

- VISTO il D. Lgs. 10.09.2015 n. 81 *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* artt. 30 ss

- VISTO il CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2016-2018, in particolare l'art. 56, recante la disciplina del “Contratto di somministrazione”;

- VISTO il comma 1 del richiamato art. 54, l comma ai sensi del quale *“Le amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.”*;

- VISTO l'art. 54, comma III in forza del quale *“Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascuna amministrazione complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per le amministrazioni che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione.”*

- VISTO, altresì, l'art. 54, comma VI il quale prevede che *“Nell'ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine: a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto [...]”*;

- VISTA la delibera n. 623 del 15 novembre 2013, con la quale il Consiglio ha approvato la dotazione organica pari a 24 dipendenti, di cui 1 unità di area dirigenziale, 15 unità di area C e 8 unità di area B;

- VISTA la delibera n. 219 del 15 aprile 2019, con la quale il Consiglio ha rideterminare la pianta organica dell'Ente, diminuendo da n. 15 a n. 13 le posizioni di area C ed elevando da n. 8 a n. 12 le posizioni di area B;



- VISTE le delibere del Consiglio del Consiglio nn. 325/2018, 366/2018, 531/2018, 690/2018 e 221/2019 con le quali sono stati concessi i nulla osta all'attivazione di n. 3 comandi di dipendenti e fornito l'assenso a n. 2 richieste di proroga di comando di dipendenti;
- CONSIDERATO che attualmente presso l'Ente sono impiegati n. 18 dipendenti con contratto a tempo indeterminato e n. 2 dipendenti con contratto di somministrazione a tempo determinato;
- VISTA la delibera consiliare n. 605 del 26/11/2018 con cui il Consiglio ha deciso di autorizzare la stipula n. 1 contratti di somministrazione di lavoro;
- VISTA la determinazioni dirigenziale n. 228 del 06 dicembre 2018 con le quali, in ottemperanza alla decisione consiliare sopra citata, il Direttore Amministrativo ha autorizzato alla stipula di n.1 contratto di somministrazione di lavoro n. 106 con la Società Sky Job per l'assunzione di n. 1 unità di personale di livello economico B1 del CCNL comparto Enti pubblici non economici, per un periodo di sei mesi;
- RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il buon funzionamento dell'Ente, di procedere ad una proroga con la Società Sky Job del predetto contratto di somministrazione di lavoro n. 106, in scadenza all'11 giugno p.v., fino al 31.10.2019;
- DATO ATTO che per il predetto servizio è stato acquisito il CIG n. ZE42631179, tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;
- VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----
per i motivi di cui in premessa:

di autorizzare una proroga con la Società Sky Job del contratto di somministrazione di lavoro n. 106, in scadenza l'11 giugno p.v., per l'impiego di n. 1 unità di personale di livello economico B1 del CCNL comparto Enti pubblici non economici, fino al 31.10.2019 per soddisfare le esigenze temporanee o eccezionali indicate in premessa.

L'onere economico derivante da detto contratto trova imputazione nell'U.P.B. 1.1.2. (Oneri per il personale in attività di servizio), capitolo 1.1.2.008. (Spese per assunzioni con contratto di fornitura lavoro temporaneo) del bilancio dell'esercizio in corso.

Roma, 10 giugno 2019

Il Consigliere Tesoriere

(direttore f.f.)

Dott. Federico Conte

~ pag. 3 di 3 ~